



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

ORIGINALE

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

o

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 11
SEDUTA DEL 28-02-2017

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI (IMU) ANNO 2017. DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017.

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

Ing. MARCELLO BIOLI	P	MORETTI GIUSY	A
MORETTI CRISTIANA	A	BARTOLONI MARIO	P
MAGGI CLAUDIO	P	Avv. RICCARDO PETRONI	A
PETRUCCIOLI TATIANA	P	TERENZI VITTORIO	P
OTTOBRETTI ANDREA	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
PIMPINICCHIO ANDREA	P	BARBARITO JACOPO	P
VAGNOLI ALESSANDRO	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 10, compreso il Sindaco, assenti n. 3 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. Ing. MARCELLO BIOLI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO:
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FABIANA RUMORI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 come da ultimo modificati dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;
- L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, rendendo permanente la componente IMU con l'introduzione di nuove modifiche alla relativa disciplina;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 23 in data 29/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il ddl 2017 che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali al 31 marzo 2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 29.12.2016 con la quale si propone di confermare per l'annualità 2017 le aliquote Imu;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto di riconfermare

- le aliquote già in vigore nell'anno 2016 ;

- ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 18.07.2006, come rivalutati all'inizio di ogni anno in base agli indici ISTAT;

Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito IMU stimato, per l'anno 2017 di euro 700.000,00 al netto della decurtazione operata dall'agenzia delle entrate quale quota per alimentare il fondo di solidarietà pari al 22,15% per un valore di **€. 147.154,13**;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione espressa nelle forme di legge ed avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: 7 (VOTI CONTRARI: 2; VOTI ASTENUTI: 1

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parti integrate e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di confermare** le aliquote per l'applicazione della componente IMU già in vigore nell'anno 2016 come riportate nel seguente prospetto per l'anno 2017, come di seguito indicato:

N	Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2017
1	Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) <small>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</small>	Esenti
2	Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <small>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</small>	0,5%
3	Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	0,76%
4	Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; <small>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</small>	Assimilate all'abitazione principale, <small>Con conseguente applicazione del regime previsto per tali tipologie. (Art. 17 "Agevolazioni" Regolamento Comunale IUC)</small>
5	Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozzi e	0,9%

	Botteghe” e C/3 “Laboratori arti e mestieri”.	
6	Immobili classificati nella categoria D (Esclusi quelli in D/10 Fabbricati Rurali).	1,06%
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti (ai sensi dell’art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 legge di stabilità 2014)
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti (Ai sensi comma 2 Art. 2 D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dall’ art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)
9	Unità immobiliari e relative pertinenze , Concesse in locazione, per un periodo non inferiore ad un anno con regolare contratto registrato a norma di legge. Escluse le Aree Edificabili e gli Immobili censiti in Cat. D	0,9%
10	Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle suddette tipologie ➤ <i>Altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i>	1,06%
Le agevolazioni di cui ai punti n. 1, 3, 4, 7 e 8 sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno interessato.		
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 legge di stabilità 2014)		

3) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2017;

5) **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

6) **Di dichiarare**, ai sensi dell’art.134 D.Lgs.267/00, con separata votazione espressa in forma palese, avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: 7 VOTI CONTRARI: 2 VOTI ASTENUTI: 1;

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. MARCELLO BIOLI

F.to DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2017 al 29-03-2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 14-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2017 al 29-03-2017.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-02-2017:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 14-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE